

*A seguito di alcuni quesiti posti rispetto alla corretta interpretazione del termine “computo metrico estimativo di massima”, al CDA pare opportuno interpretare l’art. 5 del bando per assicurare la massima chiarezza e parità di trattamento esplicando il corretto senso attribuibile a tale espressione e alla “ratio” ad essa sottesa.*

Considerando che la natura essenziale del Concorso di idee è rappresentata dalla proposta ideativa, le componenti di valutazione economico – finanziaria e di gestione (giustamente indicate, nel testo, come “di massima”) assumono un carattere del tutto sussidiario, marginale e meramente orientativo rispetto al contributo creativo ed ideativo. Pertanto, anche il concetto di “computo metrico estimativo di massima” deve interamente allinearsi, con una interpretazione sistematica e coerente, a tale funzione orientativa. Non deve quindi trattarsi di un computo metrico estimativo analitico, sistematico e completo, come è inteso invece nella prassi lessicale progettuale urbanistico – edilizia prevalente, ma di una rappresentazione necessariamente generale ed orientativa del quadro economico complessivo prevedibile in conseguenza della proposta ideativa adottata dal concorrente. Tali canoni interpretativi devono, conseguentemente, riferirsi anche al concetto di “costo di gestione”, che non dovrà certamente, in coerenza a tali principi, assumere connotazioni analitiche, articolate e dettagliate, ma semplicemente indicare, con ordini di grandezza anche approssimativi, gli indicatori di costo salienti, in un contesto generale o in una connotazione temporale scelta dal proponente (p.es. annuale) al fine di offrire, in sede di valutazione, una considerazione, seppure generale, anche all’aspetto economico connesso alla soluzione ideativa complessiva frutto dell’apporto creativo originale del concorrente, che resta, inequivocabilmente, il fulcro peculiare del concorso di idee.